

## Tipologie di punti vendita

Fermo restando l'obbligo del possesso delle licenze necessarie ex art. 86 e/o 88 Tulps da parte del titolare, nella **classifica dei punti di vendita** si individuano quattro categorie:

1) esercizi in cui il gioco è **attività esclusiva agenzie di scommesse e negozi di gioco, sale bingo, sale da gioco** autorizzate ex art. **86** Tulps, **sale dedite** al gioco autorizzate ex art. **88** Tulps per la raccolta di gioco tramite apparecchi di cui al comma 6 Tulps

2) esercizi in **assimilabili** alla prima categoria si tratta di esercizi in cui la raccolta di gioco non è l'unica attività svolta, ma presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande, tali punti di raccolta sono assimilabili ai precedenti solo se: <<-dall'**insegna** risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco; - l'**accesso** all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco; - l'**area di somministrazione** non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale; - l'attività di **somministrazione** avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa. >>

3) esercizi commerciali per i quali sia sussistente, **in via diretta o indiretta, una concessione** per l'esercizio della raccolta di gioco pubblico **corner, rivendite tabacchi, ricevitorie lotto**

4) punti di vendita che svolgono **attività diversa da quella di gioco** a) **Bar** ed esercizio assimilabile; b) **Ristorante** ed esercizio assimilabile; c) **Stabilimento balneare**; d) **Albergo** o esercizio assimilabile; e) **Edicole**; f) Ogni altro **esercizio commerciale** o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i **circoli privati**, nonché altre **aree aperte al pubblico**, autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., purché ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente

### Esercizi con licenze di tipologie diverse

Infine tenuto conto della possibilità che tra le categorie individuate dal decreto sia possibile che un punto di vendita abbia natura "mista" potendo rientrare in diverse categorie (es. bar che è anche corner; albergo che ha anche la licenza per bar o per ristorante; bar che ha anche la rivendita tabacchi; ecc.) è fissato il principio secondo il quale deve essere preferita l'offerta maggiore possibile di gioco pubblico: <<Qualora un punto di vendita sia riconducibile in una o più delle categorie di cui ai commi precedenti, si applicano i parametri numerico quantitativi riferiti alla tipologia che consenta l'installazione del maggior numero di apparecchi>>.

### Prescrizioni

Con riferimento alle prescrizioni si è già detto di quanto sopravvive dei decreti precedenti e del **divieto di installazione all'esterno** dei locali o - per le aree aperte al pubblico - al di fuori delle aree autorizzate; è inoltre vietata l'installazione in punti di vendita situati all'interno di **luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto**.

Ma soprattutto **il titolare del punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto**.

Infine in questo quadro deve essere inserito anche l'obbligo per i punti di vendita di rispettare rigorosamente le prescrizioni specifiche per la raccolta delle varie forme di gioco, in particolare quelle relative alla separazione degli ambienti.

Se sono installati apparecchi del comma 6 è obbligatoria la presenza di almeno un apparecchio da gioco del comma 7 oppure meccanico o elettromeccanico.

Condizione minima di installabilità per ogni singolo apparecchio è pari ad almeno 2 mq; per installare ogni apparecchio è necessario che sia contemplata una riserva di spazio per compensarne l'ingombro pari almeno a 2 mq per apparecchio.

La prescrizione della superficie di ingombro si applica esclusivamente agli apparecchi di cui al comma 6 del TULPS.

### SANZIONI

**Dal 1 settembre 2011 e fino al 1 dicembre 2011** nel caso di mantenimento di apparecchi installati in eccedenza rispetto ai limiti imposti dal nuovo decreto si applica una sanzione amministrativa di **300 € al mese per ogni apparecchio**, ad **ognuno** dei soggetti responsabili della violazione (concessionario, gestore, esercente). Quindi per ogni apparecchio eccedente per un mese si versano 900 €.

**Dopo il 1 dicembre 2011** qualunque rilevazione di apparecchi o videoterminali eccedenti rispetto ai parametri numerico quantitativi comporta l'irrogazione, al concessionario, al proprietario degli apparecchi, al titolare dei punti di vendita, di una sanzione amministrativa pecuniaria **fino a euro 1.000,00 per ciascun apparecchio eccedente**, oltre l'**obbligo di rimozione forzata** degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili.

Il mancato rispetto della condizione minima di installabilità degli apparecchi di cui al precedente articolo 4, comma 1, a seguito di accessi, controlli o ispezioni, comporta l'obbligo da parte dell'esercente di provvedere al ripristino della superficie minima prevista per ciascun apparecchio.(non prevede però l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie).

**Parametri numerico quantitativi:**

- **condizione minima di installabilità** per ogni singolo apparecchio è pari ad **almeno 2 mq**; per installare ogni apparecchio è necessario che sia contemplata una riserva di spazio per compensarne l'ingombro pari almeno a 2 mq per apparecchio. La prescrizione della superficie di ingombro si applica esclusivamente agli apparecchi di cui al comma 6 del Tulp.

- il numero di apparecchi installabili **per tipologia** di punto di vendita in base alle **dimensioni dei locali**; ai fini dell'installabilità si considera la superficie complessiva dei locali esclusi magazzini, depositi, locali di lavorazione (cucina o laboratori), uffici e servizi (bagni), fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita, si applica la **tabella** che segue

Punti di vendita	Apparecchi comma 6, lettera a) installabili	Apparecchi comma 6, lettera b) installabili
Punti di vendita con attività di gioco esclusiva ( <b>agenzie di scommesse e negozi di gioco, sale bingo, sale da gioco</b> autorizzate ex art. 86 Tulp, <b>sale dedite</b> al gioco autorizzate ex art. 88 Tulp per la raccolta di gioco tramite apparecchi di cui al comma 6 Tulp) e <b>punti di vendita assimilabili</b>	Fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 metri quadrati, purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 metri quadrati, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 5 metri quadrati della superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 75 apparecchi.	Da 50 a 100 metri quadrati fino a 30 vlt; Tra 101 e 300 metri quadrati fino a 70 vlt; Oltre 300 metri quadrati fino a 150 vlt;
<b>Corner</b> <b>Rivendite tabacchi</b> <b>Ricevitorie lotto</b>	Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 10 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 mq. purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 metri quadrati, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 10 metri quadrati della superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 8 apparecchi.	
<b>Bar</b> ed esercizio assimilabile; <b>Ristorante</b> ed esercizio assimilabile <b>Edicole</b> ; <b>Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso</b> <b>Circoli privati</b> <b>Altre aree aperte al pubblico.</b>	Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 15 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 30 mq. purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 30 metri quadrati, un numero massimo di 6 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 100 mq. ed un numero massimo di 8 apparecchi in esercizi con superficie oltre i 100 mq.	
<b>Stabilimento balneare</b> ; <b>Albergo</b> o esercizio assimilabile.	Fino ad un massimo di 10 apparecchi.	

FIRMA PER PRESA VISIONE

---